

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF</b> <b>(MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE IV</b> <b>DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 93 –<i>bis</i> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Capo e nel Capo I, Titolo III si intendono per:</p> <p>a) <b>“regolamento prospetto”</b>: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;</p> <p>b) <b>“disposizioni attuative”</b>: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;</p> <p>a) c) <del>“strumenti finanziari comunitari”</del> <b>“titoli”</b>: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento prospetto, ivi inclusi <del>valori mobiliari</del> e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p>	<p>Le definizioni contenute nel presente articolo sono state coordinate con quelle previste nel Regolamento Prospetto (di seguito anche RP). In particolare la definizione di <i>“strumenti finanziari comunitari”</i> di cui all’articolo 93-<i>bis</i>, primo comma, lettera a), del TUF vigente è stata sostituita con la definizione di <i>“titoli”</i> prevista dal Regolamento Prospetto che presenta analogo perimetro.</p> <p>A tal riguardo occorre segnalare che il Regolamento Prospetto fornisce, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), una definizione di titoli che ricomprende al suo interno esclusivamente i valori mobiliari, così come definiti da MiFid 2 (ad eccezione degli strumenti del mercato monetario aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi), salvo poi precisare all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che il Regolamento non si applica alle quote emesse dagli</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>b)d) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico; "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;</del></p> <p>e) e) "Stato membro d'origine":  <b>1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto;</b>  <b>2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito. "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;</b></p> <p><b>f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.</b></p> <p>...omissis...</p> <p><del>e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;</del></p> <p><del>f) "Stato membro d'origine":</del></p>	<p>organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso. Rimangono, pertanto fuori dal campo di applicazione del Regolamento le offerte pubbliche che hanno ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, ivi inclusi gli OICR aperti.  Tanto premesso, la definizione di titoli formulata alla nuova lettera c) identifica in modo esplicito ciò che risulta dal combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Prospetto.</p> <p>La definizione di "titoli di capitale" è stata abrogata in quanto contenuta nell'art. 2, par.1, lett. b), del Regolamento Prospetto.</p> <p>La definizione di "Stato membro d'origine" per i titoli è stata mantenuta facendo gli opportuni richiami al regolamento Prospetto, per distinguerla da quella relativa agli OICR armonizzati che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto. Per uniformità si è scelto di mantenere anche la definizione di "Stato membro ospitante" già prevista dal TUF vigente e conforme al Regolamento Prospetto. La definizione di Stato membro ospitante è inoltre necessaria per l'applicazione della disciplina dell'articolo 98 (come modificato) ai FIA UE chiusi.</p> <p>È stata inserita la definizione di "regolamento prospetto" e "disposizioni attuative" al fine di snellire il testo dell'articolato. In particolare, nelle "disposizioni attuative" sono ricompresi, sia gli atti delegati della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 44 del regolamento prospetto, sia gli RTS e ITS emanati ai sensi del Regolamento 1095/2010 (legge istitutiva dell'ESMA).</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p>1) <del>per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;</del></p> <p>2) <del>per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;</del></p> <p>3) <del>per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze:</del></p> <p><del>3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o</del></p> <p><del>3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE;</del></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>3 bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito;</del></p> <p><del>g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b></p> <p style="text-align: center;">Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari <b>titoli</b> e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 94 (<del>Prospetto d'offerta</del> <b>Offerta al pubblico di titoli</b>)</p> <p><b>1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.</b> <del>Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.</del></p> <p><b>2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori</b></p>	<p>Il nuovo articolo 94 disciplina le offerte al pubblico di <i>titoli</i>. In particolare, il primo comma contiene il rinvio alla disciplina del Regolamento Prospetto, mentre il secondo comma designa la Consob quale autorità nazionale competente ai fini del medesimo Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera g), della legge delega (LDE 2018). Inoltre, si è provveduto ad eliminare tutte le disposizioni dell'articolo 94 che sono già previste dal RP.</p> <p>L'ultimo periodo del primo comma – relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine – è stato spostato nell'articolo 98, al fine di garantire una maggiore coerenza di contenuti del nuovo articolo 94.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.</del></p> <p><b>3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza.</b>  <del>Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.</del></p> <p><b>4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.</b> <del>L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.</del></p> <p><del>5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.</del></p> <p><del>6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.</del></p>	<p>Al comma 3 si propone di introdurre il riferimento alla domanda di approvazione in luogo della comunicazione preventiva per utilizzare lo stesso <i>wording</i> presente negli atti delegati del RP.</p> <p>La disposizione di cui al nuovo comma 4 deriva dalla trasposizione di quanto previsto dal vigente articolo 94-<i>bis</i>, comma 4, del TUF. La trasposizione della norma nell'articolo 94 è giustificata dalla opportunità di concentrare in tale articolo tutte le disposizioni che si riferiscono ai titoli destinando l'articolo 94-<i>bis</i> a sede della disciplina dei prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti, in luogo della precedente disciplina dell'approvazione del prospetto. Ciò premesso, tale disciplina, in quanto preesistente, ha un contenuto più circoscritto rispetto alle previsioni del protocollo d'intesa siglato tra Consob e Banca d'Italia il 21 maggio 2012, ai sensi del quale le due Autorità si impegnano a scambiare informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito a prescindere dalla destinazione dei titoli in parola alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.</del></p> <p><b>5. 8. L'emittente, o l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili delle di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti e ciascuna in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.</b></p> <p><b>6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.</b></p> <p><del>7. 9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma 5 precedente.</del></p> <p><del>8. 10. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15,</del></p>	<p>Inoltre già ai sensi dell'art. 4 del TUF, che prevede un principio generale di cooperazione e di scambio d'informazioni tra Consob e Banca d'Italia, la collaborazione con l'istituto di emissione è estesa anche alle offerte che riguardano titoli di capitale emessi dalle banche.</p> <p>Alla luce di ciò, si ritiene opportuno allineare il testo della disposizione in parola con quanto previsto dagli attuali protocolli d'intesa e scambi informativi esistenti tra le Autorità, prevedendo la collaborazione tra le due Autorità in tutti i casi di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli emessi da banche.</p> <p>La nuova formulazione del comma 5 ricalca quanto previsto dal Regolamento Prospetto che all'art. 11 comma 1, prevede che la responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto <i>“sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi”</i>. Vale a dire ad esempio che, nel caso di offerta di sottoscrizione, la responsabilità sarà dell'emittente; nel caso di offerta al pubblico di vendita sarà dell'offerente; nel caso in cui ci sia anche il garante, sarà anch'esso responsabile. Tuttavia, nell'ipotesi di rivendita successiva di titoli, l'emittente che dia il proprio consenso all'utilizzo del prospetto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento prospetto, dovrebbe rimanere responsabile ai sensi dell'articolo 94, comma 5, del presente decreto (cfr. il considerando 26 del Regolamento Prospetto). Le modifiche effettuate chiariscono che, a seconda dei casi, almeno un soggetto sarà responsabile di tutte le informazioni contenute nel prospetto. Ciò è in linea con quanto chiarito dall'ESMA nelle proprie Q&amp;A in merito alla necessità che vi sia</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF</b> <b>(MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p><b>paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che:</b></p> <p><b>a) la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o</b></p> <p><b>b) non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.</b></p> <p><del>comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.</del></p> <p><b>9. <del>41.</del> Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.</b></p>	<p>almeno un soggetto responsabile per tutte le informazioni contenute nel prospetto. Le modifiche chiariscono, inoltre, che le persone che partecipano alla redazione del prospetto solamente per <i>“talune parti”</i> delle informazioni contenute nel prospetto sono responsabili limitatamente a tali parti.</p> <p>Il nuovo comma 6 costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, ultima parte, del RP.</p> <p>È stato mantenuto il comma 7 che prevede la responsabilità dell'intermediario collocatore, tenuto conto che il regolamento prospetto prevede un elenco minimo di soggetti cui attribuire la responsabilità e ritenendo che tale disposizione di rango nazionale corrisponda ad esigenze di tutela degli investitori..</p> <p>Il comma 8 è stato modificato per tenere conto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, comma 2, del RP.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 94-<i>bis</i> (Approvazione del prospetto <b>Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti</b>)</p> <p><b>1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa: della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti; dei diritti connessi ai titoli; e delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.</b> <del>Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.</del></p> <p><b>2. Se il prospetto dell'offerta non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.</b></p> <p><b>3. <del>2.</del> La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo</b></p>	<p>Il nuovo articolo 94-<i>bis</i> contiene la disciplina applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diverse dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti, che non sono compresi nel campo di applicazione del Regolamento Prospetto.</p> <p>Tale disciplina ricalca quanto già previsto dal TUF salvi gli opportuni adattamenti volti ad armonizzare le disposizioni ivi previste con le analoghe disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto.</p> <p>In particolare, si evidenzia, che, rispetto al TUF vigente, è stata utilizzata la nozione di “cognizione di causa” piuttosto che il “fondato giudizio”, al fine di adeguare il <i>wording</i> al regolamento prospetto. Nella sostanza la nozione di “cognizione di causa” deve intendersi pienamente coerente con quella di “fondato giudizio”, posto che sul punto il regolamento prospetto non contiene elementi innovativi rispetto a quanto previsto dalla Direttiva prospetto 2003/71/CE (che già conteneva la locuzione “cognizione di causa”).</p> <p>Il nuovo comma 2 costituisce trasposizione di quanto previsto dal vigente articolo 94, comma 6, del TUF.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>le modalità e le procedure da essa stabiliti con <b>il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b)</b> <del>conformemente alle disposizioni comunitarie</del>. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.</p> <p><b>4. 3. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto. ...omissis...</b></p> <p><b>5. 4. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.</b></p> <p><b>6. 5. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, e non siano presenti neppure il prezzo massimo e/o la quantità massima di prodotti finanziari, o i metodi di valutazione e i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.</b></p> <p><del>La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato</del></p>	<p>Modifica volta ad armonizzare il contenuto dello scrutinio delle offerte sui prodotti a quanto previsto in tema di titoli dal regolamento Prospetto.</p> <p>Il nuovo comma 4 costituisce trasposizione di quanto previsto dal vigente articolo 94, comma 7, del TUF con le opportune modifiche effettuate per uniformare il <i>wording</i> al RP.</p> <p>Il nuovo comma 5 costituisce trasposizione di quanto previsto dal vigente articolo 95, comma 3, del TUF.</p> <p>I nuovi commi 6 e 7 armonizzano le disposizioni di cui al vigente articolo 95-<i>bis</i>, comma 1 e 2 con le disposizioni inerenti la revoca di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, comma 2 del Regolamento prospetto.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.</del></p> <p><b>7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.</b></p> <p><b>8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell'articolo 94.</b></p>	<p>Il comma 8 contiene il rinvio alle disposizioni in tema di responsabilità da prospetto previste per le offerte di titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95 (Disposizioni di attuazione)</p> <p><b>1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in</b></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:</p> <p>a) <b>con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della comunicazione domanda di approvazione alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;</b></p> <p>b) <b>con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1. La Consob può, altresì, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;</b></p> <p>c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;</p> <p>d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;</p> <p>e) <b>le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale la lingua da utilizzare nel prospetto;</b></p> <p>f) <del>le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;</del></p>	<p>La riformulazione della delega di cui all'art. 95, co. 1, lettera a), risponde all'opportunità di mantenere la potestà regolamentare della Consob in materia di offerta al pubblico di titoli, al fine di colmare eventuali istituti non previsti dal RP. Al contempo, si propone di specificare che il potere regolamentare dell'Autorità deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni europee, secondo una formulazione già utilizzata nell'articolo 18, comma 5, lettera b) del TUF.</p> <p>La delega regolamentare di cui alla lettera b) viene circoscritta ai soli casi di offerta pubblica di prodotti finanziari diversi dai titoli, rispetto ai quali non trova applicazione il RP. Si è mantenuta la previsione che il prospetto per i prodotti finanziari diversi dai titoli, laddove non sia disciplinato in via regolamentare dalla Consob, debba essere determinato a seguito della richiesta dell'emittente/offrente (cfr. art. 94-bis, comma 2).</p> <p>La nuova lettera e) ripropone testualmente quanto previsto dall'attuale lettera f-bis).</p> <p>Il trasferimento dell'approvazione è ora regolato dall'articolo 20 par. 8 del RP.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>f bis) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.</del></p> <p>2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e <del>chi colloca</del> <b>intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari</b> nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.</p> <p><b>3. Quando l'Italia è Stato membro d'origine, la Consob può stabilire con regolamento i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti.</b>  <del>La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94 bis.</del></p> <p><del>4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.</del></p>	<p>Nel comma 2 sono state apportate alcune modifiche di coordinamento con il Regolamento Prospetto.</p> <p>Il nuovo comma 3 costituisce attuazione dell'articolo 9, comma 3, lettera e), della LDE 2018, che impegna il Governo ad <i>“attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti”</i>. Si tratta della facoltà lasciata agli Stati membri di richiedere obbligatoriamente agli emittenti/offerenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave (“KID”) a norma del regolamento (UE) n. 1286/ 2014 (“PRIIPs”), qualora quest'ultimo documento debba essere predisposto.</p> <p>Si propone di abrogare il comma 4, atteso che lo stesso attribuisce all'Autorità un potere conformativo del contenuto di strumenti e prodotti finanziari quotati o diffusi che, oltre a non essere stato mai utilizzato: a) esula dalla disciplina dell'offerta o del prospetto di offerta e b) non è previsto dalla normativa MiFID 2 con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.</p>
<i>Art. 95 bis</i>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>(Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)</del></p> <p><del>1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.</del></p> <p><del>2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.</del></p>	<p>La revoca dell'acquisto e della sottoscrizione di titoli è oggi compiutamente disciplinata dagli articoli 17, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del RP. Si propone pertanto di abrogare l'articolo 95-<i>bis</i>, trasponendone la disciplina nel nuovo articolo 94-<i>bis</i> per i prodotti finanziari diversi.</p>
<p>Art. 96 (Bilanci dell'emittente)</p> <p>1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente <b>nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta</b> sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi <del>dagli strumenti finanziari comunitari dai titoli</del> non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.</p>	<p>Gli atti delegati del regolamento prospetto prevedono negli schemi relativi al contenuto del documento di registrazione che l'emittente debba inserire <i>“informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi tre esercizi (ovvero relative ad un numero inferiore di esercizi se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) e la relazione di revisione per ogni esercizio.”</i> Tuttavia, il regolamento prospetto non prevede alcuna disposizione nel caso, ad esempio, in cui il bilancio sia stato approvato e la relazione di revisione non sia stata ancora emessa; pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza, il primo comma dell'art. 96 è stato mantenuto.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
	<p>Analogo ragionamento è stato seguito per la disciplina dei bilanci approvati o redatti in corso d’offerta precedentemente contenuta nel comma 3 del successivo articolo 97 e che è stata trasfusa <i>ratione materie</i> nel presente articolo.</p> <p>Rimane infine ferma l’esigenza di mantenere la seconda parte del comma che impedisce l’effettuazione di un’offerta di prodotti finanziari in caso di un giudizio con rilievi o dell’impossibilità di esprimere un giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97 (<del>Obblighi informativi</del> <b>Poteri di indagine e di vigilanza</b>)</p> <p>1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, <b>al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative si applicano l’articolo 115</b> agli emittenti, agli offerenti, <b>ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati</b>, ai <del>revisori contabili</del> e ai componenti degli organi sociali, <b>ai dirigenti e ai revisori legali</b> degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati <del>del collocamento dell’offerta pubblica si applicano, in relazione all’offerta,</del> e l’articolo 114, commi 5 e 6 <b>agli emittenti e agli offerenti e l’articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall’ articolo 94, comma 1.</b></p> <p>2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi <b>accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero 6.</b> <del>indicati nell’articolo 1, comma 6, lettera e).</del></p>	<p>L’articolo 32 del Regolamento Prospetto contiene un elenco minimo dei poteri di vigilanza e di indagine che devono essere attribuiti alle autorità nazionali competenti, <i>in conformità al diritto nazionale</i>, per adempiere ai compiti ad esse affidati dal regolamento. Stante la previsione di una clausola di conformità al diritto nazionale nell’articolo 32 del Regolamento Prospetto e della delega in materia contenuta all’articolo 9, comma 3, lettera g)<sup>1</sup>, della LDE 2018, si propone di mantenere le previsioni di cui agli articoli 97 e 99 del TUF, integrandole e coordinale ove necessario. Nello specifico, il primo comma dell’articolo 97 costituisce attuazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettere b), c), l) e n). E’ stato eliminato l’inciso “<i>dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1</i>” poiché il Regolamento Prospetto non prevede tale limitazione; inoltre, appare utile estendere tali poteri nella fase antecedente la data della comunicazione poiché, in tema di pubblicità, questa potrebbe essere diffusa anche prima della suddetta comunicazione (ad esempio per una futura offerta al pubblico). L’inciso “<i>al fine di vigilare sul rispetto delle</i></p>

<sup>1</sup> Secondo cui il Governo è tenuto a “designare la CONSOB quale autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso (...)”.

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</del></p> <p><b>3. 4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei <b>titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli</b> di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'<b>agli</b> articoli 94 e <b>94-bis</b>.</b></p>	<p><i>disposizioni del presente Capo</i>” è stato aggiunto per chiarire che anche con riferimento alla pubblicità, disciplinata nel presente Capo, la Consob dispone di poteri d'indagine specifici. Le ulteriori modifiche apportate al comma 1 sono state effettuate al fine di una maggiore uniformità al regolamento prospetto. In particolare, rispetto alla precedente formulazione, l'esercizio dei poteri <i>ex</i> articolo 114 TUF è stato limitato ad emittenti ed offerenti, mentre i poteri di indagine <i>ex</i> articolo 115 si applicheranno anche agli altri soggetti menzionati nella disposizione.</p> <p>Con riferimento all'ultima parte del comma 2, si precisa che l'articolo 1, comma 6, lettera e) riguardava i servizi accessori <i>“connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento”</i>. Tale previsione è stata modificata dal Dlgs. n. 129/2017 (attuativo della MIFID II), che ha collocato l'elencazione dei servizi accessori nella Sezione B dell'Allegato I. Nella versione attuale, il servizio accessorio di cui al numero 6 della Sezione B dell'Allegato I concerne i <i>“servizi connessi con l'assunzione a fermo”</i>. Si è dunque provveduto ad una modifica di coordinamento del comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 98 (Validità comunitaria del prospetto <b>Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi</b>)</p> <p><b>1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato</b></p>	<p>Gli articoli 24 e ss. del Regolamento Prospetto disciplinano la validità dell'approvazione, a livello dell'Unione, di un prospetto redatto secondo le norme definite dal medesimo regolamento.</p> <p>L'attuale comma 1 e la prima parte del comma 2 dell'articolo 98 del TUF, non applicabili peraltro ai prodotti finanziari, possono quindi essere abrogati.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><b>quando si è conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dall'articolo 43 e dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.</b></p> <p><del>Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.</del></p> <p><del>2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine sono validi, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.</del></p> <p><del>3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.</del></p>	<p>In tale articolo viene invece trasferita, nell'ambito del processo di razionalizzazione del contenuto delle disposizioni del TUF, la specifica disposizione sull'offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per i quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, o dei FIA UE chiusi per i quali l'Italia è lo Stato membro ospitante.</p> <p>In particolare, il nuovo primo comma riproduce il contenuto di quanto era prima previsto all'articolo 94, primo comma, ultima parte. Tale disciplina costituisce attuazione delle norme della AIFMD per la commercializzazione dei FIA UE e deve, pertanto, essere mantenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 98-bis</i> (Emittenti di Paesi extracomunitari)</p> <p><del>1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:</del></p> <p><del>a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e</del></p>	<p>L'offerta pubblica (nonché l'ammissione a negoziazione) di titoli all'interno dell'Unione da parte di emittenti di Paesi terzi è oggi compiutamente disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 del Regolamento Prospetto. Si propone pertanto di abrogare l'articolo 98-bis del TUF.</p> <p>Tale eliminazione comporterà altresì il venir meno della possibilità per gli emittenti extra UE, che offrono prodotti finanziari diversi</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.</del></p> <p><del>2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.</del></p>	<p>dai titoli, di redigere il prospetto in base alla propria normativa nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione II</b> Offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 98-ter (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto)</p> <p>1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-<i>quater</i>, lettera a-<i>bis</i>).</p> <p>2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.</p> <p>3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF</b> <b>(MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p>investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.</p> <p>4. Si applica l'articolo 94, commi <b>5, 6, 7</b> <del>8</del>, e <b>9</b> <del>e-11</del>. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.</p> <p>5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM comunitari, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.</p> <p>5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>Si tratta di una modifica di coordinamento con le nuove disposizioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 94 del TUF.</p>
<p><i>Art. 98-quater</i> (Disposizioni di attuazione)</p> <p>(...)</p>	<p>Il presente articolo è rimasto invariato.</p>
<p><i>Art. 98-quinquies</i> (Obblighi informativi)</p> <p>(...)</p>	<p>Il presente articolo è rimasto invariato.</p>
<p><b>Sezione III</b> Disposizioni comuni</p> <p>Art. 99 (Poteri della Consob)</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>1. La Consob può:</p> <p>a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto <del>titoli strumenti finanziari comunitari</del>, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, <b>nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative</b>;</p> <p>b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti <b>finanziari</b> diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;</p> <p>c) vietare l'offerta nel caso <del>in cui abbia</del> <b>di accertata violazione o di</b> fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, <b>nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative</b>;</p> <p>d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione <del>delle disposizioni o delle norme indicate nelle</del> <b>dei provvedimenti di cui alle</b> lettere a) o b);</p> <p>e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;</p> <p>f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, <del>può sospendere o chiedere imporre al gestore di una sede di negoziazione alla società di gestione del mercato</del> la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, <b>in un MTF o in un OTF</b> in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o e delle relative norme di attuazione, <b>nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative</b>;</p>	<p>In tema di poteri sono stati apportati i necessari coordinamenti con l'articolo 32 del Regolamento Prospetto che contiene l'elenco minimo dei poteri da attribuire all'Autorità competente.</p> <p>Quanto alla formulazione del potere di sospensione dell'offerta si è ritenuto che il presupposto attualmente previsto di "<i>un fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo</i>", sia rispondente alla formulazione prevista dal RP che pone come presupposto "<i>un ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato</i>".</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche di coordinamento relative alle lettere f) e g) si è optato per la soluzione che recepisce, in modo letterale, il testo dell'articolo 32, primo comma, lettere g) e h), del Regolamento Prospetto, che contengono, tra l'altro, il riferimento</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, <del>vietare o può chiedere</del> <b>imporre al gestore di una sede di negoziazione alla società di gestione</b> di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, <b>in un MTF o in un OTF</b> in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo <del>o</del> e delle relative norme di attuazione, <b>oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;</b></p> <p><b><i>g-bis</i>) sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;</b></p> <p><b><i>g-ter</i>) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;</b></p> <p><b><i>g-quater</i>) esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori;</b></p> <p><b><i>g-quinquies</i>) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.</b></p> <p><del>2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.</del></p> <p><del>3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato</del></p>	<p>esplicito alla sospensione alla negoziazione di titoli oltre che su mercati regolamentati anche su MTF ed OTF.</p> <p>La lettera <i>g-bis</i>) recepisce un nuovo potere previsto dall'articolo 32, primo paragrafo, lettera j) del Regolamento Prospetto attivabile nel caso l'Autorità eserciti un potere di <i>product intervention</i> ai sensi dell'articolo 42 MiFIR.</p> <p>La lettera <i>g-ter</i>) recepisce l'art. 37 del Regolamento Prospetto che, al paragrafo 2, prevede che l'Autorità competente del paese ospitante possa adottare “<i>tutte le misure opportune per tutelare gli investitori</i>” informandone senza indebito ritardo la Commissione e l'ESMA, nel caso in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, perseverino nella violazione delle disposizioni del Regolamento prospetto.</p> <p>La nuova lettera <i>g-quater</i>) attribuisce alla Consob il potere di chiedere l'inclusione nel prospetto di informazioni supplementari, in attuazione di quanto previsto dalla lettera <i>a</i>) dell'articolo 32 del RP. Al contempo, si propone di abrogare l'articolo 94, comma 5, del TUF (versione vigente), che disciplina il medesimo potere,</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea.</del></p>	<p>atteso che l'articolo 94 disciplina la sola offerta al pubblico di titoli nella versione in aggiornamento del TUF.</p> <p>La nuova lettera <i>g-quinquies</i>) costituisce la trasposizione dell'articolo 32, paragrafo 1, lett. m) del RP. Si ritiene di introdurla in quanto ha presupposti diversi rispetto a quelli della lettera f) del presente articolo.</p> <p>Si ritiene inoltre di abrogare i commi 2 e 3 dell'articolo 99 del TUF, atteso che i provvedimenti cautelari adottabili dall'autorità dello Stato membro ospitante sono disciplinati dall'art. 37 del Regolamento Prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100 (Casi di <b>esenzione inapplicabilità</b>)</p> <p><b>01. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f) del regolamento prospetto.</b></p> <p><b>02. Le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con il regolamento di cui alla lettera c) del successivo comma, sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte <b>aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:</b></p> <p>a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;</p>	<p>L'articolo è stato integralmente riformulato in quanto la disciplina delle esenzioni per le offerte di titoli è contenuta nel regolamento prospetto. Per maggiore chiarezza è stato inserito il nuovo comma 01 al fine di sancire l'inapplicabilità della disciplina nazionale alle offerte escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto.</p> <p>Per le offerte di titoli, posto che i casi di esenzione sono ormai disciplinati dal Regolamento Prospetto, è stata prevista al comma 02 solamente la disposizione riguardante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore alla soglia individuata dalla Consob con regolamento (€ 8.000.000). Tale disposizione riprende quanto precedentemente disciplinato dalla lettera c) del comma 1 con la differenza che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Prospetto, l'esenzione riguarda il solo obbligo di pubblicazione del prospetto e non la disapplicazione in <i>totò</i> della disciplina dell'offerta al pubblico.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;</p> <p>c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento.</p> <p><del>d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;</del></p> <p><del>e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;</del></p> <p><del>f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:</del></p> <p><del>i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</del></p> <p><del>ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;</del></p> <p><del>iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;</del></p> <p><del>iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</del></p> <p><b>d<del>g</del></b>) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.</p>	<p>Per le offerte aventi ad oggetto <u>prodotti finanziari diversi dai titoli</u>, sono state confermate le esenzioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.</p> <p>Gli strumenti finanziari di cui alle lettere d), e) ed f) rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo comma 01. Pertanto, se ne propone l'abrogazione.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari <b>diversi dai titoli</b> alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.</p> <p><del>3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere e), d) ed e) del comma 1.</del></p> <p><del>3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.</del></p>	<p>Con la modifica del comma 2, il potere di individuare ulteriori esenzioni viene limitato ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli.</p> <p>La disciplina del prospetto facoltativo è oggi contenuta nell'articolo 4 del RP, pertanto, il comma 3 è stato abrogato.</p> <p>Si propone di abrogare il comma <i>3-bis</i>, atteso che si tratta di una norma ridondante posto che l'applicazione del Regolamento PRIIPs discende direttamente dalla fonte europea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100-<i>bis</i> (<b>Rivendita di titoli o</b> <del>Circolazione dei</del> prodotti finanziari <b>diversi dai titoli</b>)</p> <p><b>1. Nell'ipotesi di rivendita di titoli in violazione dell'articolo 5 del regolamento prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.</b></p> <p><b>2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonché le disposizioni di cui al comma 1.</b></p>	<p>La rivendita successiva di titoli risulta già disciplinata dall'articolo 5 del Regolamento Prospetto; si ritiene tuttavia di mantenere l'istituto, già previsto nel presente articolo, della nullità del contratto in caso di rivendita di titoli in assenza di un prospetto.</p> <p>Il nuovo secondo comma estende l'applicazione della disciplina europea della rivendita successiva di titoli, nonché l'istituto della nullità disciplinato dal primo comma, anche alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p><del>1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.</del></p> <p><del>2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.</del></p> <p><del>2-bis. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto.</del></p> <p><del>3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.</del></p> <p><del>4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (<i>rating investment grade</i>) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento</del></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>anzidetto, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.</del></p> <p><del>4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.</del></p>	
<p>Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 101 (Attività pubblicitaria)</p> <p>1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità <b>effettuata in Italia</b> concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.</p> <p>2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi <del>dai titoli dagli</del> <b>strumenti finanziari comunitari</b>.</p> <p>3. La pubblicità <b>relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli</b> è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni <del>comunitarie</del> <b>europee</b> e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.</p> <p>4. La Consob può:</p>	<p>La precisazione inserita al comma 1, ha la funzione di specificare che, a partire dal 21 luglio 2019, tutta la pubblicità diffusa in Italia (anche relativa a prospetti approvati in altri Stati membri) sarà di competenza della Consob secondo quanto disposto dall'art. 22, par. 6 del Regolamento Prospetto..</p> <p>I commi 2 e 3 vengono limitati alle sole offerte di prodotti diversi da titoli in quanto per i titoli le relative disposizioni sono contenute nel regolamento prospetto e nel secondo Regolamento Delegato della Commissione Europea.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>a) <b>con riferimento all’offerta avente ad oggetto titoli</b>, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi <b>per ciascuna occasione</b>, <del>l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario</del> <b>la pubblicità</b> <del>relativo ad un’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari</del>, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi, o delle relative norme di attuazione, <b>nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative</b>;</p> <p>b) <b>con riferimento all’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a)</b>, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, <del>l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario</del> <b>la pubblicità</b> <del>relativo ad un’offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a)</del>, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi, o delle relative norme di attuazione;</p> <p>c) vietare <del>l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario</del> <b>la pubblicità</b>, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);</p> <p>d) vietare l’esecuzione dell’offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).</p> <p>5. A prescindere dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall’emittente o dall’offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari <b>diversi dai titoli</b>, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l’offerta è diretta in esclusiva.</p>	<p>I poteri di cui alle lettere a) e b) c) e d) sono stati coordinati nel linguaggio a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento Prospetto.</p>
<p><b>TITOLO III EMITTENTI</b></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Informazione societaria</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 113 (Ammissione alle negoziazioni di <del>titoli strumenti finanziari comunitari</del>)</p> <p>1. <del>Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni</del> gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, 10 e 11, e 94 <i>bis</i>, commi 1, 2, 3 e 5 <del>95, comma 1, lettera a) e 95, comma 2, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni</del> <b>quest'ultimo anche con riguardo agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.</b></p> <p><del>2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.</del></p> <p><del>3.</del> 2. La Consob può:</p> <p>a) <b>esigere che gli emittenti, o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche</b></p>	<p>Il Regolamento Prospetto regola in modo uniforme molteplici aspetti della disciplina dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione di titoli, ivi compresi i poteri esercitabili dall'Autorità nazionale competente.</p> <p>Ciò posto, nell'articolo 113, comma 1, si è fatto rinvio al Regolamento Prospetto e sono state richiamate le disposizioni già previste in materia di offerta al pubblico di titoli e applicabili anche all'ammissione alla negoziazione degli stessi con gli opportuni adattamenti.</p> <p>In particolare, posto che il RP prevede una disciplina del tutto simmetrica tra offerta al pubblico e ammissione a quotazione, sono state richiamate anche le disposizioni sulle deleghe regolamentari della Consob in materia di procedura di approvazione del prospetto [art. 95, comma 1, lett. a)] e regole di correttezza nello svolgimento dell'offerta (art. 95, comma 2), specificando che queste ultime saranno applicabili anche agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (sponsor), che nel processo di quotazione svolgono un ruolo analogo a quello svolto nell'offerta pubblica dall'intermediario incaricato del collocamento dei titoli.</p> <p>Si è, inoltre, provveduto all'integrazione dei poteri esercitabili dalla Consob in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del RP (circa le modifiche apportate si vedano le osservazioni all'articolo 99).</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

<b>TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)</b>	<b>MOTIVAZIONI</b>
<p><del>disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;</del></p> <p><b>b) sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; <del>determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;</del></b></p> <p><b>c) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti; <del>può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;</del></b></p> <p><b>d) vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al primo comma disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;</b></p> <p><b>e) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori; <del>stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;</del></b></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, <b>e i poteri previsti nell'articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, nonché degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;</b></p> <p>g) <del>può</del> sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta <del>se ha ragionevole motivo di sospettare che le</del> <b>in caso di fondato sospetto di violazione delle</b> disposizioni <del>del</del> <b>indicate nel</b> presente articolo, e delle relative norme di attuazione <del>sono state violate,</del> <b>o delle disposizioni europee di cui al primo comma;</b></p> <p>h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, <del>può</del> <b>sospendere o imporre</b> chiedere al gestore <del>del mercato della sede di negoziazione</del> la sospensione <del>in via cautelare,</del> per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi <b>per ciascuna occasione</b>, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, <b>in un MTF o in un OTF</b> in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni <del>del</del> <b>indicate nel</b> presente articolo, e delle relative norme di attuazione, <b>o delle disposizioni europee di cui al primo comma;</b></p> <p>i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-<i>quater</i>, comma 1, <del>può</del> <b>vietare o</b> chiedere al gestore <del>del mercato della sede di negoziazione</del> di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, <b>in un MTF, o in un OTF</b> in caso di accertata violazione delle disposizioni <b>indicate nel</b> <del>del</del> presente articolo, e delle relative norme di attuazione, <b>o delle disposizioni europee di cui al primo comma;</b></p> <p>l) <b>rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.</b> <del>informa l'autorità competente dello</del></p>	<p>Nella lettera f) in armonia con quanto previsto all'articolo 97, l'esercizio dei poteri <i>ex</i> articolo 114 TUF è stato limitato all'emittente e alla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, mentre i poteri di indagine <i>ex</i> articolo 115 si applicheranno anche alle persone che li controllano o che sono da essi controllati, ai revisori legali, ai dirigenti, nonché degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;</del></p> <p><del>m) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;</del></p> <p><del>n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.</del></p> <p><del>3.-4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di <b>titoli</b> strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101, <b>comma 4</b>.</del></p> <p><del>5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis.</del></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 113-bis (Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti)</p> <p>1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di Oicr aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, <del>comma 2</del>.</p> <p>(...)</p>	<p>L'art. 98-ter è dedicato al “documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto”. Al suo interno, oltre alle disposizioni contenute al comma 2 (riguardante il KIID), vi sono ulteriori previsioni applicabili all'ammissione alle negoziazioni di quote di OICR aperti. In particolare, risulta rilevante l'applicazione del comma 5-bis, dell'art. 98-ter, secondo cui la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
	<p>procedura di cui agli artt. 43 e 44 del TUF (commercializzazione FIA riservati e non riservati).</p> <p>Ciò premesso, si è ritenuto opportuno abrogare il parziale riferimento al comma 2 estendendo così il rinvio all'art. 98-ter nella sua interezza.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 117 bis</del> <del>(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)</del></p> <p><del>1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata. 2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.</del></p>	<p>Il regolamento prospetto prevede [art. 1, paragrafo 5, lett. f)] l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di ammissione alla negoziazione per i titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente. Pertanto, occorre abrogare la disposizione in esame, che impone l'obbligo del prospetto di quotazione per le operazioni di <i>reverse combination</i> quando interessano una società quotata <i>target</i> da parte di una società non quotata. In particolare, il regolamento prospetto, così come emendato dal Regolamento UE sulla promozione dei mercati di crescita delle PMI, restringerà l'esenzione in parola, prevedendo l'obbligo di prospetto per le operazioni qualificabili come <i>reverse combination</i> ai sensi del paragrafo B19 dell'IFRS 3.</p>
<p><b>Capo II</b> <b>Disciplina delle società con azione quotate</b></p> <p><b>Sezione V-bis</b> <b>Informazioni finanziaria</b></p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Art. 154-ter (Relazioni finanziarie)</p> <p>(...)</p> <p>6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:</p> <p><i>a)</i> i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, <b>nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;</b></p> <p><i>b)</i> i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;</p> <p><i>c)</i> il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;</p> <p><i>d)</i> le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.</p> <p>(...)</p>	<p>La modifica di cui lettera a) del comma 6 è volta a recepire quanto disposto al paragrafo 12 dell'articolo 9 del RP il quale prevede la possibilità di autorizzare gli emittenti a pubblicare le relazioni finanziarie annuale e semestrale, di cui alla direttiva 2004/109/CE (<i>Direttiva Transparency</i>), come parti del documento di registrazione universale.</p>
<p><b>TITOLO II</b> <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b></p>	
<p>Art. 191</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita <b>di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli</b>)</p> <p><b>1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.</b> <del>Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni.</del></p> <p><b>2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.</b> <del>Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquanta.</del></p> <p><b>3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).</b> <del>Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni.</del></p>	<p>Il Regolamento Prospetto prevede un regime sanzionatorio specifico per le violazioni delle disposizioni in materia di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di titoli contenute nel medesimo regolamento.</p> <p>In attuazione del Regolamento Prospetto, si propone di prevedere nell'articolo 191 del TUF:</p> <p>a) le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni che disciplinano l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di titoli (regime derivante dal Regolamento Prospetto);</p> <p>b) le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (regime non armonizzato).</p> <p>Al fine di semplificare il quadro normativo, si è ritenuto di introdurre in un unico articolo il sistema sanzionatorio amministrativo previsto in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari.</p> <p>Con riferimento alle violazioni delle disposizioni sulle offerte di titoli (commi 1, 2, 3), l'articolato effettua un rinvio all'art. 38 del Regolamento che a sua volta indica l'elenco delle disposizioni europee presidiate da una sanzione amministrativa.</p> <p>In tali casi, l'importo edittale della sanzione pecuniaria è stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli enti le persone giuridiche da cinquemila euro a cinque milioni di euro, o fino al 3% del fatturato;</li> <li>- per le persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali dei soggetti di cui sopra, da cinquemila euro a settecentomila euro.</li> </ul> <p>Gli importi sono coerenti con il dettato dell'art. 38 del Regolamento Prospetto per tali soggetti.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><del>ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1 bis.</del></p> <p><b>4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.</b> <del>Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1 bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.</del></p> <p><b>5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettera a), b), c), d) e g-quater), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.</b> <del>Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.</del></p> <p><b>6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei</b></p>	<p>Si precisa che il regime delineato prevede la responsabilità amministrativa degli esponenti aziendali nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), del TUF, ossia quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato. Si tratta di una forma di responsabilità soggettiva che si aggiunge a quella dell'ente di appartenenza, cui è ascrivibile la violazione.</p> <p>Tale scelta si innesta nel solco normativo in materia sanzionatoria negli ambiti di competenza della Consob già tracciato a decorrere dal recepimento della CRD 4, sino al recepimento delle Direttive <i>Transparency</i>, MiFID 2, e all'attuazione di MAR.</p> <p>Si precisa, inoltre, che le sanzioni relative alle violazioni in materia di ammissione alle negoziazioni, di cui all'art. 192-ter del TUF (di cui si propone l'abrogazione), sono confluite nel medesimo testo dell'articolo in commento (tenuto conto che la stessa materia è regolata dal Regolamento Prospetto).</p> <p>Per le violazioni relative alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli in assenza di un prospetto approvato dalla Consob (nuovo comma 4), nonché per le violazioni che afferiscono a disposizioni nazionali specifiche sul contenuto del prospetto d'offerta o comuni a tutti i tipi di offerta (ad esempio in materia di pubblicità o inosservanza dei provvedimenti ingiuntivi della Consob, di cui al nuovo comma 5) l'articolato mantiene l'impostazione attualmente vigente, pur con i necessari adeguamenti dei riferimenti normativi.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><b>confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 187-<i>quinquiesdecies</i>, comma 1-<i>quater</i>, e 190-<i>bis</i>, commi 2, 3 e 3-<i>bis</i>.</b></p> <p><b>7. Si applica l'articolo 187-<i>quinquiesdecies</i>, comma 1-<i>quater</i>.</b> <del>Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.</del></p> <p>8. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>Le anzidette violazioni, che possono essere commesse da “chiunque” (dunque qualsiasi persona), sono sanzionate con importi pecuniarî da un minimo edittale pari a cinquemila euro e fino a settecentocinquantamila euro, con eccezione dell'ipotesi piú gravi in cui, stante il carattere abusivo dell'offerta, gli importi previsti variano da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.</p> <p>Contestualmente è stata prevista la possibilità di irrogare l'ordine di porre termine alle violazioni [art. 194-<i>quater</i>, comma 1, nuova lettera <i>d</i>)], qualora esse siano connotate da scarsa offensività, nonché, ove la condotta sia cessata, la c.d. <i>reprimenda pubblica</i> [art. 194-<i>quater</i>, comma 1, nuova lettera <i>f</i>)], per tutte le violazioni sopra indicate.</p> <p>Le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni in tema di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di OICR aperti sono, invece, disciplinate all'articolo 191-<i>ter</i>, di nuova introduzione. Conseguentemente sono stati riformulati i commi 3, 4, 6 e 7.</p> <p>Infine, per effetto del richiamo all'articolo 187-<i>quinquiesdecies</i>, comma 1-<i>quater</i>, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nello stesso articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.</p>
<b>Art. 191-<i>bis</i></b>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
(Sanzioni accessorie)	
<p><b>1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può disporre:</b></p> <p><b>a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;</b></p> <p><b>b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;</b></p> <p><b>c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;</b></p> <p><b>d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;</b></p> <p><b>e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).</b></p> <p><b>2. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate</b></p>	<p>Si propone di confermare nell'ambito del regime sanzionatorio di le previsioni relative alle sanzioni accessorie. Tale scelta è conforme a quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del RP, secondo cui <i>“Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dal presente regolamento”</i>.</p> <p>La disciplina in esame precedentemente contenuta nel comma 7 dell'articolo 191 è stata uniformata a quanto previsto dall'articolo 187-quater con riguardo alle sanzioni accessorie per le violazioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.</p> <p>La previsione di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento Prospetto e viene estesa, con la formulazione proposta, anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli.</p> <p>Tale disposizione prevede che l'autorità competente, nell'ambito dei poteri di indagine ad essa spettanti, possa <i>“rifiutare l'approvazione di un prospetto redatto da un determinato emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di cinque anni, qualora tale emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato abbia ripetutamente e gravemente violato il presente regolamento”</i>.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p><b>all'art. 191 la Consob può negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.</b></p>	<p>Si ritiene che detto potere debba essere correttamente configurato come misura sanzionatoria di tipo accessorio in caso di violazioni reiterate (recidiva).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 191-ter</b> <b>(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)</b></p> <p><b>1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.</b></p> <p><b>2. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.</b></p> <p><b>3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.</b></p> <p><b>4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente</b></p>	<p>Si propone di introdurre l'articolo 191-ter per disciplinare in modo unitario il regime sanzionatorio concernente sia l'offerta al pubblico, sia l'ammissione alla negoziazione, di quote o azioni di OICR aperti, precedentemente disciplinati dai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 191, e dall'articolo 192-ter, del TUF.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-<i>bis</i>, comma 1, lettera a).</p> <p>5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-<i>bis</i>, commi 2, 3 e 3-<i>bis</i>.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.</p> <p>7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-<i>bis</i>, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.</p> <p>8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-<i>quinqüesdecies</i>, comma 1-<i>quater</i>.</p>	
<p><del>Art. 192-<i>ter</i></del> (Ammissione alle negoziazioni)</p>	<p>Si propone di abrogare l'articolo 192-<i>ter</i>, atteso che le sanzioni amministrative relative ai procedimenti di ammissione aventi ad oggetto quote o azioni di OICR aperti sono disciplinate dal nuovo</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>1. <del>Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d), f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.</del></p> <p><del>2. ...omissis...</del></p> <p><del>2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).</del></p> <p><del>3. ...omissis...</del></p> <p><del>3-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.</del></p>	<p>comma 7 dell'articolo 191-ter, mentre le violazioni commesse nell'ammissione alle negoziazioni di titoli sono sanzionate dal nuovo articolo 191 del TUF.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni)</p> <p>1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:</p> <p>a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;</p> <p>b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;  <i>c-bis</i>) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative;  <i>c-ter</i>) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-<i>quater</i>, commi 1, 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>;  <i>c-quater</i>) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-<i>bis.1</i>, commi 1 e 3;  <b>d) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.</b></p> <p>2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.</p>	<p>Si propone di integrare l'articolo 194-<i>quater</i> con una nuova lettera d), che estenda le misure disciplinate dall'articolo anche alla violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 3, 4 e 5. Tale previsione costituisce attuazione dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del RP, secondo cui gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni (...) "<i>b</i>) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 194-<i>quinquies</i> (Pagamento in misura ridotta)</p> <p>1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:          (...)          b) dall'articolo 191, commi <del>2 e 4</del> <b>5</b> per la violazione degli articoli 96 e 101, commi <del>1, 2 e 3</del> e delle relative disposizioni attuative <b>e dall'articolo 191-<i>ter</i>, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative;</b>          (...)</p>	<p>Le modifiche effettuate al presente articolo sono di mero coordinamento e non comportano una modifica sostanziale della disciplina vigente che già prevede la possibilità di obblare le sanzioni per le violazioni delle norme indicate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 194-<i>septies</i> (Dichiarazione pubblica)</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:</p> <p>a) delle norme previste dagli articoli 4-<i>undecies</i>; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-<i>bis</i>; 24-<i>bis</i>; 29; 33, comma 4; 35-<i>decies</i>; 67-<i>ter</i>; 68, commi 1 e 2; 68-<i>quater</i>, commi 2 e 3; 98-<i>ter</i>, commi 2 e 3; e 187-<i>quinqüesdecies</i>, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;</p> <p>b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-<i>quater</i>;</p> <p>c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;</p> <p>d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-<i>decies</i> e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-<i>septies</i>, comma 1;</p> <p>e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento;</p> <p><i>e-bis</i>) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-<i>quater</i>, commi 1, 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>;</p> <p><i>e-ter</i>) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-<i>bis</i>.1, commi 1 e 3;</p> <p><b>f) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.</b></p>	<p>Si propone di integrare l'articolo 194-<i>septies</i> con una nuova lettera f), che estenda le misure disciplinate dall'articolo anche alla violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 191-<i>bis</i>, commi 1, 3, 4 e 5. Tale previsione costituisce attuazione dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del RP, secondo cui gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni (...) <i>“a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 42”</i>.</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;"><i>Art. 195-bis</i> <i>(Pubblicazione delle sanzioni)</i></p> <p>1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.</p> <p>2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:</p> <p><i>a)</i> abbia ad oggetto dati personali ai sensi del <del>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</del> <b>regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016</b>, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;</p> <p><i>b)</i> possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;</p> <p><i>c)</i> possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.</p> <p>3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.</p>	<p>Le modifiche effettuate al presente articolo rappresentano un mero aggiornamento normativo, in quanto dall'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento europeo richiamato al comma 2, lettera a).</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>3-<i>bis</i>. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:</p> <p><i>a)</i> che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;</p> <p><i>b)</i> la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-<i>quater</i>.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PARTE I</b> <b>DISPOSIZIONI COMUNI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 4-undecies</i> (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</p> <p>1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del <b>regolamento prospetto e del regolamento (UE) n. 596/2014</b>.</p> <p>2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:</p> <p><i>a)</i> la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;</p>	<p>L'articolo 41, paragrafo 4, del RP, prevede l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere l'elaborazione e l'implementazione di sistemi di <i>whistleblowing</i> interno da parte dei datori di lavoro che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari. Nel TUF l'istituto del <i>whistleblowing</i> interno risulta già disciplinato dall'articolo 4-<i>undecies</i> che è stato integrato con il riferimento alle violazioni del RP.</p> <p>Ciò posto, si propone di aggiungere un ulteriore periodo al comma 3 di tale disposizione, che richiami l'applicazione – in caso di procedure di <i>whistleblowing</i> interno per violazioni di disposizioni del Testo unico – di quanto previsto nell'articolo 6, commi 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di specificare le tutele applicabili ai soggetti che effettuano le segnalazioni interne. Tali commi sono stati inseriti dalla legge n. 179/2017 (“<i>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</i>”) e dispongono quanto segue:</p>

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;</p> <p>c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.</p> <p>3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. <b>Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</b></p> <p>4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.</p>	<p><i>“2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.</i></p> <p><i>2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.</i></p> <p>Il richiamo di queste previsioni nell'articolo 4-undecies consentirebbe, dunque, di adeguare le disposizioni del TUF in tema di <i>whistleblowing</i> interno a quanto recentemente previsto dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti e rappresenterebbe un significativo incremento, dal punto di vista sostanziale, delle tutele riconosciute dall'ordinamento al <i>whistleblower</i> che abbia segnalato la violazione di una o più disposizioni del Testo unico al proprio datore di lavoro.</p>
<p>Art. 4-duodecies (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)</p> <p>1. La Banca d'Italia e la Consob:</p>	

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

TUF (MODIFICHE AL TESTO VIGENTE)	MOTIVAZIONI
<p>a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-<i>undecies</i>, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;</p> <p>b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-<i>undecies</i>, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;</p> <p>c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;</p> <p>d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.</p> <p>1-<i>bis</i>. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, <b>di violazioni del regolamento prospetto o</b> di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.</p> <p>2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-<i>bis</i> sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p><b>2-<i>bis</i>. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-<i>undecies</i>, comma 3.</b></p>	<p>Si propone di apportare all'articolo 4-<i>duodecies</i> del TUF, dettato in materia di <i>whistleblowing</i> esterno, le opportune modifiche di coordinamento con l'articolo 41 del Regolamento Prospetto.</p> <p>In particolare, si propone di:</p> <p>a) prevedere l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 in caso di segnalazioni all'Autorità, da chiunque effettuate, anche di violazioni del Regolamento;</p> <p>b) richiamare, al comma 2-<i>bis</i>, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4-<i>undecies</i>, comma 3, del TUF. Tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, agli articoli 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che dettano previsioni volte a tutelare il segnalante da possibili misure ritorsive.</p> <p>Come precisato nel commento precedente, l'aggiunta di un comma 2-<i>bis</i> così declinato determinerebbe un significativo incremento, dal punto di vista sostanziale, delle tutele riconosciute dall'ordinamento al <i>whistleblower</i> che abbia segnalato la violazione di una o più disposizioni del Testo unico.</p>